

UN QUESITO SU TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTAMINATE NATURALMENTE

Domanda: Le terre e le rocce da scavo devono essere considerate rifiuti se contaminate da materiali, quali ad esempio l'amianto e/o l'uranio che però sono naturalmente contenuti nel terreno e che quindi non derivano da precedenti sversamenti, o possono essere impiegate per reinterri in altri siti come sottoprodotti?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): l'attuale normativa - dopo le modifiche apportate alla parte quarta del T.U.ambientale dal D.Lgs. n. 205/2010 - prevede ora all'art. 184, comma 3, che sono rifiuti speciali: *b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;*; si fa dunque esplicito rinvio alla disciplina sui "sottoprodotti" in luogo del precedente riferimento alla disciplina di favore per le terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 D.Lgs. n. 152/06.

Ricordiamo che già ora l'art. 186, nella sua disciplina di deroga alla normativa sui rifiuti, prevede che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, debbano essere ottenute quali "sottoprodotti" per poter essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati nel rispetto, poi, delle ulteriori condizioni dettate dalla norma stessa.

L'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 205/2010 dispone che l'art. 186 D.Lgs. 152/06 venga abrogato a partire dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale che fissi dei precisi criteri qualitativi e quantitativi affinché - nel caso di specie - le terre e le rocce da scavo siano considerate sottoprodotti e non rifiuti; ma anche in questa ipotesi c'è da precisare che non sarà possibile escludere dall'applicazione della normativa sui rifiuti *tout court* le terre e rocce da scavo, ma sarà necessario sempre verificare caso per caso se le condizioni dettate dal decreto sono state rispettate oppure no per determinare se quelle terre e rocce da scavo sono rifiuti o sottoprodotti. Infatti la legge non potrebbe introdurre una "presunzione assoluta" di appartenenza delle terre e rocce da scavo alla categoria dei sottoprodotti precludendo l'accertamento del caso concreto della ricorrenza di tutti i requisiti richiesti affinché operi la deroga al regime ordinario.

Ad ogni modo, in attesa delle emanazioni di questo decreto, continua a trovare applicazione l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/06.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Abbiamo già detto che il presupposto per l'applicazione della specifica disciplina di favore è che le terre e rocce da scavo siano ottenute quali "sottoprodotti" (quindi debbono essere di partenza già soddisfatti i criteri di cui all'art. 184bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06), dopo di che per poter essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati debbono essere soddisfatte anche tutte le condizioni poste dall'art. 186, tra le quali alla lettera f) si dispone che: *le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. **In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;***".

La norma fa dunque espresso richiamo al concetto della "compatibilità" delle terre e rocce da scavo con il sito prescelto per l'impiego. In altre parole l'utilizzo dei materiali in un sito con caratteristiche diverse da quello di provenienza non deve comportare nessuna modifica dello stato di qualità dell'ambiente, degli habitat, della flora e della fauna.

Alla luce di quanto stabilito dalla norma ci sembra, dunque, che non vi possano essere dubbi che laddove le terre e rocce da scavo contengano, anche se in modo naturale, sostanze pericolose come fibre di amianto o uranio non possano essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati di altri siti – secondo la disciplina di deroga dell'art. 186 – poiché con il loro impiego andrebbero ad alterare le caratteristiche chimico-fisiche del sito prescelto, peraltro in senso assolutamente negativo e pericoloso.

Appare invece molto più conforme allo spirito dell'intera normativa sui rifiuti (che è una normativa di precauzione finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente) ritenere che tali terre e rocce da scavo siano rifiuti, peraltro pericolosi, che debbono essere smaltiti in sicurezza.

Valentina Vattani

Pubblicato il 20 maggio 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.